

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1932

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASULLO, ALBERICI, STAJANO
e DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1995

Riordino della docenza universitaria.
Ruoli, formazione, reclutamento

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Auspichiamo che il presente disegno di legge suggerisca una riflessione conclusiva e rapida sul reclutamento della docenza delle università. Esso giunge mentre divengono più forti i segnali che spingono ad immaginare una fine anticipata della XII legislatura: ciò preoccupa molto, perchè è indispensabile che i concorsi si svolgano subito e con nuove regole. Soprattutto, giunge dopo che al Senato sono stati già presentati sette disegni di legge, dei quali due d'iniziativa del Governo. Perchè, allora questa ulteriore proposta?

1. Una prima ragione emerge dalla comparazione dei temi del dibattito parlamentare, finora restio a decollare, con quelli del dibattito assai più ampio svoltosi su quotidiani nazionali ed anche su riviste quali *Reset* ed *Ideazione*. Così, ad esempio, appaiono assai convincenti le considerazioni lette sulla stampa a proposito:

a) dell'impossibilità di moralizzare i concorsi magari mediante regolamenti più fiscali;

b) dei rischi insiti nella semplificazione che riduce il problema del reclutamento della docenza alla riforma dei soli meccanismi concorsuali, mentre è ormai palese l'inadeguatezza dell'intera struttura: dalla formazione, ai ruoli e alla carriera della docenza;

c) della necessità di provvedimenti che valorizzino le scelte fondamentali della autonomia delle università e della comunità scientifica, quali nella fattispecie del reclutamento sono la responsabilità pubblica e dunque la trasparenza e la possibilità di controllo nell'uso dello strumento della cooptazione;

d) della necessità di provvedimenti credibili rispetto alla situazione della università italiana.

In una parola, dal dibattito viene la sollecitazione per un provvedimento che si misuri quantomeno su quei pochi altri punti strettamente connessi con il tema dei meccanismi del reclutamento. Non dunque tutti i passaggi dello stato giuridico, sui quali da tempo il gruppo Progressisti-Federativo della Camera ha presentato un progetto organico e assai ricco in direzione di una più rapida realizzazione dell'autonomia universitaria.

Perciò, assieme alla modifica delle procedure e degli adempimenti concorsuali, il disegno di legge affronta unicamente altri due punti, che da un lato appaiono ineludibili allorchè si pone mano alla riforma dei concorsi e dall'altro sono resi urgenti da alcuni dati quantitativi e qualitativi; questi punti sono:

a) l'abolizione del ruolo per la fascia di formazione scientifica e didattica e conseguentemente la riduzione delle fasce di docenza da tre a due;

b) l'introduzione della valutazione dei docenti.

2. Una seconda ragione, infatti, muove dai dati sulla consistenza dei settori scientifico-disciplinari di inquadramento dei professori ordinari ed associati. Sono un dato del tutto nuovo (aggiornato all'83,7 per cento del totale dei professori ordinari, CI-NECA 5 luglio 1995), dal quale a nostro avviso non si può prescindere allorchè si tratta di decidere su uno dei passaggi centrali della procedura concorsuale; ossia chi giudica e seleziona i candidati? A chi affidare lo strumento della cooptazione? Alla comunità scientifica tutta intera o alle vecchie commissioni nazionali che, elettive o sorteggiate, comunque non soddisfano più? Da più parti si sostiene che i grandi numeri impediscono l'esercizio della cooptazione da parte dell'intera comunità di ciascun settore scientifico-disciplinare.

Ebbene i dati dicono che le cose stanno assai diversamente. Su 416 settori, ben 270 (64,9 per cento) registrano non più di 25 professori ordinari e tra questi settori addirittura 162 hanno non più di 10 inquadrati; al contrario sono appena 41 (9,8 per cento) i settori che presentano «grandi numeri», ossia più di 100 inquadrati (si veda la tabella allegata). Sicchè, è possibile, come prevede il disegno di legge, superare lo strumento delle commissioni nazionali ed introdurre un'innovazione radicale che pone su nuove basi sia la questione delle affinità dei settori a fini concorsuali sia soprattutto il rapporto tra settori con «grandi numeri» e settori piccoli; finora il ricorso alle commissioni nazionali con i vincoli delle incompatibilità soggettive ed oggettive ha fatto sì che pochi grandi settori finissero col determinare le cooptazioni della stragrande maggioranza dei piccoli, vanificando così l'autonomia dei segmenti più piccoli e spesso di frontiera della comunità scientifica. (Si pensi, ad esempio, ma non è l'unico, ai rapporti tra il settore della chirurgia generale, il più grande assieme a quello di analisi matematica con 231 ordinari inquadrati, e gli altri sei settori della chirurgia toracica, plastica, cardiaca, vascolare, pediatrica e maxillo-facciale, che hanno tutti meno di 20 inquadrati).

A nostro avviso, la scelta della comunità scientifica quale collegio giudicante di ciascun settore scientifico-disciplinare e le affinità dei settori, predeterminate su base quinquennale, in sostituzione delle attuali commissioni nazionali può essere l'occasione per distinguere e valorizzare realmente le «scuole» e al tempo stesso per rompere incrostazioni e cordate, peraltro favorite almeno in parte proprio dai meccanismi che presiedono alla costituzione e ai lavori delle commissioni che sin qui sono stati tali da spingere molti professori a starsene assai lontani. Ormai lo strumento delle commissioni non valorizza neanche la funzione della ricerca come funzione che coinvolge la solidarietà scientifica della «scuola». Si pensi, ad esempio, ad alcuni settori delle scienze umanistiche o sociali o economiche, eccetera: i candidati, spesso risultati

vincitori, non sono i candidati di una «scuola» o di un'opzione scientifica che pubblicamente esprime la propria solidarietà accreditando il loro valore; sono solo i candidati di un commissario più o meno «potente».

La scelta dell'intera comunità scientifica di un settore quale collegio giudicante ha il pregio di snidare la pigrizia di tanti professori, che distratti da altro, non mantengono una presenza attiva sui campi di ricerca e sulla produzione dei colleghi e in specie degli studiosi più giovani. Essa appare il migliore antidoto del «familismo», che finora ha prodotto tanti guasti anche nei rapporti tra allievi dello stesso professore più «potente»; soprattutto potrebbe favorire il legame e i vincoli di reciprocità deontologica propri della comunità del settore di appartenenza. Come pure ha il pregio di restituire alla pubblicità e alla trasparenza la valutazione scientifica dei candidati, ossia di una funzione che la scienza affida da sempre al confronto pubblico: non è certo il valore e il merito scientifico che ha bisogno di riconoscimenti ottenuti nel segreto di commissioni giudicatrici magari a seguito di accordi guidati dal *do ut des*. Quest'ultimo è peraltro un fenomeno reso più grave dalla scelta tutta italiana di affiancare nella stessa commissione giudicatrice (ad esempio, i concorsi per la seconda fascia dei professori, per ricercatore e perfino per il dottorato di ricerca) professori appartenenti allo stesso ruolo sebbene siano distinti in due fasce di maturità scientifica.

3. L'elaborazione dei dati segnala poi un'altra questione. Tutti sappiamo che le stime del *turn over* sono del tutto virtuali dal momento che, in forza dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'entità del *turn over* è determinata annualmente dal *budget* e dalle scelte delle singole università che in presenza di posti vacanti possono modificare (ridurre o incrementare) il proprio organico d'ateneo per fascia di docenza (ordinari, associati e ricercatori) e per settore scientifico-disciplinare. Sicchè, se non si ha certezza sull'entità del *budget*, ha scarsa importanza sapere che ad esem-

pio entro il 2005 il *turn over* dovrebbe interessare circa il 25 per cento e il 19 per cento dei 14.301 e dei 16.778 posti, rispettivamente oggi coperti da professori ordinari e da professori associati; oppure sapere che, oltre agli associati interessati solo alla prima delle due stime, guardano al *turn over* più di 15 mila ricercatori od equiparati e parecchie migliaia di persone tra dottori di ricerca e giovani studiosi che esplicano attività scientifica e spesso anche didattica con il tacito consenso delle università che però li hanno assunti come funzionari e collaboratori tecnici con laurea; e l'elenco potrebbe proseguire con le attese degli studiosi attivi in enti di ricerca e altrove. Si tace perchè, i dati nudi e crudi, ossia lo scarto tra *turn over* virtuale e attese in carne ed ossa, sono tali da scoraggiare anche il più ostinato sostenitore della logica della «sistemazione delle persone»: ci sono settori scientifico-disciplinari, più spesso proprio quelli afferenti a corsi di studi che da anni stanno disincentivando le immatricolazioni degli studenti, i quali solo nel 2015 potrebbero soddisfare appena il 25 per cento delle attese oggi presenti.

Solo la consapevolezza della scarsa disponibilità di risorse finanziarie e nello stesso tempo l'auspicio che le università attraverso l'autonomia di gestione del *budget* riequilibrino il rapporto docente/studenti spingono a non porre già qui la questione dell'incremento dell'organico della docenza, che tuttavia è difficile non riconoscere come urgente dopo che dal 1980 ad oggi sono state istituite nuove università e soprattutto parecchie decine di nuovi corsi di studio.

Però, intanto, non si può tacere il fatto che i dati mostrano l'inadeguatezza della struttura che tiene assieme formazione, reclutamento e ruoli della docenza. La struttura disegnata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non regge più sotto il profilo sia della unitarietà della funzione docente sia dell'articolazione della maturità e qualificazione scientifica. Il riferimento non è al fatto banale, ma spesso vero che ci sono ricercatori e perfino funzionari tecnici che hanno maturato una qualificazione scientifica di gran lunga su-

periore a quella di tanti associati ed ordinari più anziani di venti o trenta anni e che hanno avuto ben scarse possibilità di veder riconosciuto il loro valore scientifico o per mancanza di posti o per ragioni che rendono auspicabile «concorsi puliti» dopo «mani pulite». La struttura non regge, perchè sono entrati in conflitto (tanto più dopo che alcuni atenei hanno affidato o semplicemente «tollerato» l'attribuzione di compiti didattici a giovani studiosi in formazione assunti in ruolo impropriamente con la qualifica di funzionari tecnici sia nella facoltà di medicina e chirurgia sia in altre, tramite concorsi diversi da quelli degli ex-tecnici laureati) il principio dell'unitarietà della funzione docente e l'articolazione di una carriera e di un stesso trattamento economico riferiti nei fatti unicamente alla funzione didattica e non anche alla funzione scientifica.

Di qui, il disegno di legge propone di recuperare la pienezza del rapporto tra funzione didattica e funzione scientifica, da un lato riducendo i rischi di frammentizzazione dell'unitarietà della prima che viene articolata in due soli livelli corrispondenti ad altrettanti livelli di qualificazione della funzione scientifica e dall'altro rafforzando la scelta che la formazione scientifica e didattica o se si vuole il percorso che prepara alla professione di docente delle università avvenga per intero al di fuori di qualsivoglia ruolo. Si propone, infatti, l'istituzione di due ruoli denominati «professore direttore di ricerca (PD)» e «professore ricercatore (PR)». Come pure viene attribuito alle università il compito di ridisegnare la funzione del dottorato di ricerca (articolo 2) e di valorizzare, sempre come fase di formazione alla docenza, lo strumento dei contratti di collaborazione scientifica (articolo 3).

4. Il centro della proposta, che peraltro fa propria la distinzione assai accreditata di due momenti distinti (nazionale e locale) ai fini della selezione dei professori direttori di ricerca (PD), è l'istituzione degli albi nazionali di qualificazione, rispetto ai quali l'intera comunità scientifica distinta per set-

tori è chiamata ad esercitare il suo diritto-dovere di cooptazione, operando in quanto collegio giudicante come comunità di singoli che esprimono singolarmente su ciascun candidato un giudizio di inclusione o di esclusione dagli albi (articolo 6). Il meccanismo consente il massimo di pubblicità e di certo esalta la responsabilità pubblica di ciascun giudice, perchè nessun atto concorsuale è affidato a decisioni assunte in segreto.

L'iscrizione negli albi è un titolo ed un requisito per presentarsi alle selezioni indette dalle singole università per l'accesso nel ruolo di professore direttore di ricerca (articolo 5), che le disciplinano sulla base di principi e criteri fissati dalla proposta. L'iscrizione certifica, dunque, che il candidato ha raggiunto il livello più alto di maturazione scientifico-disciplinare, quello di PD. Il riconoscimento dell'intera comunità è richiesto solo per il livello più alto. Dal momento che si tratta di un titolo e soprattutto che non c'è alcuna certezza sulla possibilità di un rapido accesso al ruolo, la proposta non può non optare per la soluzione nota come «lista aperta» con permanenza illimitata purchè gli iscritti superino ogni cinque anni i giudizi di valutazione previsti dalla legge n. 537 del 1993.

Questa scelta, costituita dal *mix* di qualificazione nazionale e selezione locale, appare tale da salvaguardare, proprio perchè quella del PD è una professione alta, sia l'interesse generale sia quello dell'autonomia delle singole università che potranno risultare più o meno competitive anche attraverso le politiche di selezione del proprio personale docente. Ciò si giustifica anche in forza del fatto che il disegno di legge fissa l'obbligatorietà del percorso che può condurre dalla fascia di formazione (dottorato di ricerca, contratti di collaborazione scientifica) prima al ruolo di PR e solo dopo al ruolo di PD; ovviamente l'obbligatorietà non decorre da subito; come pure viene salvaguardato il principio della libertà di accesso ai concorsi universitari per quei candidati che non avendo seguito il percorso sopradelineato risultino però presentati da

istituzioni ed associazioni scientifiche nazionali od estere.

Il *mix* non è previsto per l'accesso al ruolo PR (articolo 4), il cui reclutamento è gestito direttamente dalle università, fermi restando i principi ed i criteri fissati dalla proposta per quanto concerne modi e procedure di svolgimento dei concorsi.

Infine, con riguardo alla gestione autonoma dell'organico d'ateneo la proposta rappresenta l'esigenza di una copertura finanziaria finalizzata ai maggiori oneri determinati dagli articoli sul dottorato di ricerca, sui contratti di collaborazione e sul reclutamento dei PR; non è possibile alcun significativo ringiovanimento delle forze addette alla ricerca entro il *budget* attuale, a meno che non si voglia porre fiducia negli eventi naturali. In questo ambito deve essere valutata anche l'indicazione che gli attuali professori universitari non possano più avvalersi della facoltà di permanere in ruolo per altri due anni al compimento del settantesimo anno di età. Come pure la possibilità che le università per un periodo transitorio e in casi eccezionali chiedano la costituzione di commissioni nazionali per la promozione di associati e ricercatori in servizio rispettivamente ai ruoli di PD e PR, fermo restando che criteri e autorizzazione della selezione vengano disciplinati con decreto del Ministro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 8).

L'articolo 1 istituisce due ruoli di professore universitario: quello dei professori ricercatori (PR) e quello dei professori direttori di ricerca (PD), indicandone i compiti didattici; stabilisce i principi che regolano l'elettorato attivo e passivo e le deliberazioni su persone e attribuisce ai PD la carica di rettore; infine, articola la progressione di entrambi i ruoli mediante i giudizi di conferma e di valutazione; quest'ultimi sono disciplinati dalle università anche con riguardo ad eventuali effetti in materia di trattamento e di incentivi economici.

L'articolo 2 concerne il dottorato di ricerca, la cui disciplina, fatti salvi i principi di qualificazione accademica del titolo e la sua equipollenza su base comunitaria con i

titoli di terzo livello, è attribuita alle università; dispone che il numero delle borse di studio non sia inferiore al 50 per cento del totale degli iscritti ai corsi.

L'articolo 3 consente che le università stipolino contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività scientifiche; a tali contratti sono ammessi solo i dottori di ricerca.

L'articolo 4 concerne il reclutamento dei PR, che avviene mediante concorsi pubblici decentrati, banditi dalle università secondo norme emanate con decreto del Ministro sulla base dei principi fissati dallo stesso articolo.

L'articolo 5 disciplina la fase locale del reclutamento dei PD, da selezionare tra gli inclusi negli albi nazionali di qualificazione, di cui all'articolo 6; come pure indica modi e forme della selezione.

L'articolo 6 dispone l'istituzione degli albi nazionali di qualificazione scientifica e disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici nazionali per l'inclusione negli albi.

L'articolo 7 regola l'accesso ai concorsi di reclutamento dei PR e dei PD, prevedendo una fase transitoria trascorsa la quale vigono i requisiti di ammissione indicati negli articoli 4 e 5, ovvero è necessario che l'ammissione al concorso venga propo-

sta da istituzioni culturali e scientifiche, da università ed enti di ricerca.

L'articolo 8 dispone che le università entro i primi sei anni di vigenza della legge possono chiedere la costituzione di una commissione giudicatrice nazionale per la promozione dei professori associati e dei ricercatori confermati rispettivamente ai ruoli di PD e di PR; regolamento concorsuale e costituzione delle commissioni sono disciplinati e autorizzati dal Ministro previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 9 affida alle università la gestione dell'organico d'ateneo dei due ruoli ed abroga la determinazione dello stesso organico fissata dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria della legge per i maggiori oneri determinati dal dottorato di ricerca, dai contratti di collaborazione e dal ruolo di PR, di cui rispettivamente agli articoli 2, 3 e 4.

L'articolo 11 contiene due norme finali: dispone che il principio della competenza e della composizione per ruolo e per fascia degli organi collegiali valga solo nel caso di votazioni su persone e che ai professori in servizio non venga più riconosciuta la facoltà di permanere altri due anni in servizio al compimento del settantesimo anno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

PROFESSORI UNIVERSITARI DI I E II FASCIA
(a)

	I fascia	%	II fascia	%
Inquadrati per settore	11.975	83,7	13.503	80,4
devono optare	2.043	14,2	2.746	16,3
non inquadrabili	283	1,9	529	3,1
TOTALE . . .	14.301		16.778	

SETTORI PER NUMERO DI PROFESSORI
INQUADRATI PER SETTORE (b)

	Parziali	%	Totali	%
I fascia				
Fino a 10 inquadrati	162 (c)	38,9	162	38,9
• 25 •	108	25,9	270	64,9
• 50 •	72	17,3	342	82,2
• 75 •	33	7,9	375	90,1
• 100 •	22	5,2	397	95,4
• 150 •	12	2,8	409	98,3
• 231 •	7	1,6	416	100,0
TOTALE SETTORI . . .	416			
II fascia				
Fino a 10 inquadrati	136 (d)	32,6	136	32,
• 25 •	113	27,1	249	59,8
• 50 •	92	22,1	341	81,9
• 75 •	29	6,9	370	88,9
• 100 •	24	5,7	394	94,7
• 150 •	10	2,4	404	97,1
• 352 •	12	2,8	416	100,0
TOTALE SETTORI . . .	416			

(a) Elaborazione nostra, dati CINECA 5 luglio 1995.

(b) La *Gazzetta Ufficiale* registra n. 441 settori; il Cineca, n. 416; la differenza è costituita da settori di nuova istituzione, che afferiscono a Scienze infermieristiche, a Traduttori e interpreti, eccetera

(c) In 22 di questi settori non è inquadrato alcun professore di I fascia.

(d) In 13 di questi settori non è inquadrato alcun professore di II fascia;

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruoli dei professori universitari)

1. Sono istituiti due ruoli di personale docente delle università:

a) il ruolo dei professori direttori di ricerca, (PR);

b) il ruolo dei professori ricercatori, (PD).

2. Nel ruolo dei PD sono inclusi i professori ordinari e straordinari e conseguentemente è soppressa la prima fascia dei professori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. La seconda fascia degli associati del ruolo dei professori universitari e il ruolo dei ricercatori, di cui al citato decreto n. 382 del 1980, sono messi ad esaurimento. I professori associati ed i ricercatori, che non passino nei ruoli di cui al comma 1, mantengono la precedente denominazione e i rispettivi effetti giuridici ed economici, fatte salve le norme di cui al comma 7.

4. I professori inquadrati nei due ruoli adempiono i compiti didattici previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e dagli statuti delle università. Le supplenze e gli affidamenti di corsi di insegnamento e di moduli didattici sono conferiti ai professori di entrambi i ruoli.

5. I professori di entrambi i ruoli hanno elettorato attivo per le cariche di direzione e di coordinamento degli organi e delle strutture delle università.

6. Le università disciplinano l'elettorato passivo, fatta salva la carica di rettore che spetta ad un PD. Sono comunque riservate ai PD le funzioni di direzione e coordinamento dei corsi del dottorato di ricerca, del diploma di specializzazione e delle strutture scientifiche d'ateneo. Nel caso di deliberazioni su persone, gli organi collegiali sono

composti e presieduti secondo il principio della competenza per ruolo.

7. La progressione di entrambi i ruoli è regolata:

a) dal giudizio di conferma, al quale ogni professore si sottopone una sola volta cinque anni dopo il primo inquadramento; qualora non si sottoponga al giudizio o il giudizio risulti negativo, egli decade dal ruolo;

b) dai giudizi di valutazione; dopo la conferma in ruolo, i risultati dell'attività scientifica, didattica e di servizio di ogni professore sono valutati con frequenza quinquennale sino al compimento del sessantesimo anno di età, ai sensi dell'articolo 5, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

8. Ogni università disciplina con lo statuto modi e forme dei giudizi di valutazione; uno o più giudizi negativi possono avere effetti sul trattamento e gli incentivi economici nei termini previsti dallo statuto.

9. Il trattamento economico dei PD e dei PR è quello vigente rispettivamente per i professori ordinari e per i ricercatori universitari. Ad entrambi i ruoli di PD e di PR è attribuito lo stesso assegno aggiuntivo di tempo pieno vigente per i professori ordinari.

10. I professori di entrambi i ruoli sono distinti e denominati per università e per settore scientifico-disciplinare di inquadramento ai fini didattici e di titolarità ai fini della attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, di cui alla citata legge n. 341 del 1990.

Art. 2.

(Dottorato di ricerca)

1. Le università disciplinano accesso, curricula, svolgimento e prove di valutazione dei corsi di dottorato di ricerca in modo tale che, fatta salva la qualificazione accademica del titolo, esso sia per contenuti scientifici e professionali equipollente con i

titoli di terzo livello rilasciati dalle università dell'Unione europea. Esse fissano altresì l'importo delle tasse di iscrizione e frequenza dei corsi e di prova di valutazione per il conseguimento del titolo.

2. Il numero degli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca è regolato dalle borse di studio erogabili dalla singola università; esse coprono non meno del 50 per cento degli iscritti ai corsi e sono attribuite mediante concorsi pubblici decentrati, banditi con decreto del rettore pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Alla prova di valutazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, le università possono ammettere anche candidati che non abbiano frequentato regolarmente i corsi del dottorato di ricerca.

4. Il titolo di dottore di ricerca è requisito di ammissione in ambito accademico. La dissertazione finale o il lavoro grafico dell'addottorato può essere dichiarato degno di pubblicazione e in tal caso l'università procede a sue spese alla stampa.

5. Sono soppresse le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

Art. 3.

(Contratti di collaborazione scientifica)

1. Le università, secondo norme stabilite dai rispettivi statuti, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque eccedere i cinque anni, per lo svolgimento di attività di ricerca. I contratti sono riservati a studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca.

2. I contratti stabiliscono obblighi e retribuzione e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della docenza delle università.

Art. 4.

(Reclutamento dei professori ricercatori, PR)

1. L'accesso al ruolo di PR avviene mediante concorsi pubblici decentrati e ban-

diti per settore scientifico-disciplinare con decreto del rettore pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fissa con proprio decreto le norme relative ai concorsi di cui al comma 1. Tali norme devono comunque prevedere:

a) ammissione al concorso riservata a chi possiede il titolo di dottore di ricerca o altro titolo di analoga qualificazione accademica conseguito in Italia o all'estero ed abbia maturato non meno di tre anni di collaborazione scientifica mediante i contratti, di cui all'articolo 3;

b) trasparenza, registrazione e pubblicità di tutte le fasi del concorso;

c) commissioni composte da professori inquadrati in non meno di due settori scientifico-disciplinari affini e per due terzi in università diverse da quella che bandisce il concorso;

d) giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche e prove scritte, e giudizio comparativo sulla lezione presentata anche per iscritto dai candidati ammessi all'orale;

e) attribuzione a qualificate e documentabili esperienze di ricerca di non più del 10 per cento del totale complessivo del punteggio;

f) presenza facoltativa in tutte le fasi del concorso di un professore patrocinante uno o più candidati.

3. Ogni università disciplina il reclutamento dei PR secondo i principi e i criteri fissati dalla presente legge.

Art. 5.

*(Reclutamento dei professori
direttori di ricerca, PD)*

1. Al ruolo di PD si accede attraverso la procedura di selezione, indetta dalla singola università, tra i PR che risultino inclusi, su designazione dei PD di un settore scientifico-disciplinare, nel rispettivo albo nazionale di alta qualificazione scientifica, di cui all'articolo 6.

2. Ogni università per selezionare i qualificati degli albi prevede forme di valutazione tese a verificare la congruenza e la rilevanza del *curriculum* e delle pubblicazioni dei candidati rispetto agli indirizzi dei propri ordinamenti didattici e scientifici, alle esigenze fissate dalla programmazione triennale e alle funzioni previste dallo stato giuridico ed economico. Può altresì prevedere eventuali profili di specializzazione scientifica e didattica ai fini della selezione dei qualificati.

3. Il qualificato viene selezionato tramite giudizi analitici che motivano anche in termini comparativi la scelta.

4. Le commissioni di concorso, nominate con decreto del rettore, sono composte da cinque PD, dei quali due designati dalla facoltà interessata tra i professori inquadrati in non meno di due settori scientifico-disciplinari affini, compreso quello di afferenza del posto messo a concorso, e tre designati dal Ministro seguendo l'ordine di anzianità di ruolo dei professori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare interessato o in settori affini, con esclusione di volta in volta dei professori in servizio presso l'Università che ha bandito il concorso: le designazioni della facoltà sono deliberate su proposta del Dipartimento interessato.

5. L'indizione della selezione, le forme di valutazione e i nomi dei membri delle commissioni sono pubblicati assieme al bando di selezione con decreto del rettore sulla *Gazzetta Ufficiale*.

6. Tutti gli atti della selezione rispettano i principi della trasparenza e della pubblicità. Il rettore dispone la contestuale pubblicazione degli atti e dei vincitori della selezione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. Sono fatte salve le vigenti norme sui trasferimenti.

Art. 6.

(Albi nazionali di qualificazione scientifica)

1. Gli albi nazionali di qualificazione scientifica sono istituiti in numero pari ai settori scientifico-disciplinari tramite con-

corsi pubblici nazionali banditi con cadenza biennale dal Ministro. I concorsi sono aperti ai PR confermati.

2. La valutazione concerne il grado di qualificazione scientifico-disciplinare dei concorrenti. Il Ministro periodicamente raccoglie le proposte delle Accademie nazionali, delle società ed associazioni scientifiche e dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale (CUN) in ordine ai criteri di valutazione e le pubblica.

3. La valutazione spetta ai PD, che la esprimono per il proprio settore di inquadramento tramite motivati giudizi positivi o negativi dei concorrenti proposti per l'inclusione negli albi.

4. Sono dichiarati qualificati ed iscritti negli albi i concorrenti che ottengono motivati giudizi positivi da almeno la metà dei PD componenti il collegio giudicante. L'iscrizione dei qualificati negli albi è in ordine alfabetico.

5. Ogni qualificato resta iscritto negli albi fino a quando non verrà selezionato da una università. La permanenza dei qualificati negli albi è subordinata agli esiti del giudizio quinquennale di valutazione, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera b). Comunque ogni qualificato che non si sottoponga a tale giudizio ovvero consegua un esito negativo viene cancellato dagli albi.

6. Il Ministro vigila sulla regolarità degli adempimenti del concorso e dispone la pubblicazione dei nominativi dei qualificati e dei rispettivi professori designanti sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro affida ad un apposito ufficio la tenuta e l'aggiornamento annuale degli albi anche ai fini del rispetto della norma, di cui al comma 5. Tutti gli atti concorsuali e gli aggiornamenti degli albi sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. Ai soli fini concorsuali, qualora in un settore scientifico-disciplinare risultino inquadrati più di cinquanta PD, si procede su base alfabetica, con frequenza di un docente ogni quattro, al frazionamento del settore in due o più sottosettori; qualora in un settore risultino inquadrati meno di venti PD, si procede all'allargamento del settore mediante uno o più settori sino ad ottenere un collegio giudicante composto

da non meno di venticinque PD. Il Ministro, previo parere dei comitati consultivi del CUN, fissa con decreto i sottosettori fino a cinquanta unità di PD e i settori costituiti per affinità e li pubblica prima del bando di concorso assieme ai nomi e agli indirizzi della sede di servizio dei PD che compongono i corrispondenti collegi giudicanti. Le affinità dei settori possono essere riviste ogni cinque anni. Nel caso di settori scientifico-disciplinari con più collegi giudicanti, i candidati sono ripartiti su base alfabetica, con frequenza di un candidato ogni quattro, tra gli stessi collegi.

8. Il concorrente invia al Ministro la domanda di partecipazione al concorso e a tutti i PD del collegio giudicante del settore scientifico-disciplinare, per il quale concorre, il *curriculum* e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio. Sono valutate solo le pubblicazioni edite entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nell'elenco sono indicate eventuali recensioni delle pubblicazioni ed ogni altro documento della loro rilevanza nella letteratura specifica.

9. Il primo concorso pubblico nazionale per l'iscrizione negli albi è bandito entro cinque mesi dalla data di emanazione della presente legge e i giudizi positivi o negativi sono trasmessi al Ministro entro due mesi dalla data del bando. La prima pubblicazione dell'albo di ciascun settore scientifico-disciplinare avviene comunque entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Accesso ai concorsi)

1. L'accesso ai concorsi di reclutamento dei PR è libero e si prescinde dai requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), sino al compimento dei primi due concorsi per l'inclusione negli albi nazionali, di cui all'articolo 6.

2. L'accesso ai concorsi di reclutamento dei PD è libero e si prescinde dai requisiti di ammissione, di cui all'articolo 6, comma

1, sino al compimento dei primi tre concorsi per l'inclusione negli albi nazionali, di cui allo stesso articolo 6.

3. I ricercatori confermati e i professori associati in servizio alla data di emanazione della presente legge possono accedere senza limiti di tempo ai concorsi di cui all'articolo 6, fatte salve le norme di cui all'articolo 1, comma 7.

4. Ai concorsi, di cui agli articoli 4 e 6, può partecipare anche il libero studioso, sul quale abbiano espresso un giudizio positivo di ammissione al concorso Accademie nazionali o società ed associazioni scientifiche di prestigio nazionale ovvero consigli di strutture scientifiche e didattiche nel caso di personale in servizio nelle università e consigli scientifici nel caso di personale in servizio presso enti di ricerca.

5. Nessuno può essere inquadrato per la prima volta nei ruoli dei professori universitari nella medesima sede in cui ha conseguito il titolo di dottore di ricerca.

Art. 8.

(Passaggio nei nuovi ruoli)

1. In casi motivati ed eccezionali di attività scientifica e di attitudine pedagogica, pubblicamente certificati con delibera delle strutture scientifiche e didattiche di appartenenza, le università possono disporre:

a) l'inclusione nel ruolo dei PD di ogni professore associato, per la cui promozione chiedano al Ministro la nomina di una commissione nazionale di settore scientifico-disciplinare, e sulla cui attività scientifica, tale commissione pronunci un giudizio di piena maturità;

b) nel ruolo dei PR tutti i ricercatori confermati e gli equiparati ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 341 del 1990, per la cui promozione chiedano al Ministro la nomina di una commissione nazionale di settore scientifico-disciplinare, e sulla cui attività scientifica e didattica, tale commissione pronunci un giudizio di piena idoneità.

2. Ai giudizi di piena idoneità per PR, le università possono ammettere anche i coordinatori di prima e seconda qualifica superiore e i funzionari tecnici e collaboratori con laurea, sui quali abbiano deliberato in tal senso le strutture scientifiche e didattiche di appartenenza. L'ammissione è consentita solo per il settore scientifico-disciplinare indicato nella delibera.

3. Le università stabiliscono il periodo di vigenza delle norme, di cui ai commi 1 e 2, che hanno comunque carattere transitorio e straordinario.

4. Composizione delle commissioni e modi e forme di svolgimento dei giudizi, di cui al presente articolo, sono disciplinate con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tenuto conto dei principi e dei criteri, in quanto applicabili, di cui agli articoli 4 e 5. Per ciascuna sede e per ciascun settore le commissioni sono composte da cinque PD.

5. Il Ministro, sentito il parere dell'osservatorio di cui all'articolo 5, comma 23, della citata legge n. 537 del 1993, può non accogliere le richieste delle università.

6. Tutti gli atti determinati dall'applicazione del presente articolo, compresi i nomi dei concorrenti per i quali viene chiesta la costituzione delle commissioni nazionali, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 9.

(Gestione dell'organico d'ateneo dei ruoli PR e PD)

1. Le università disciplinano con lo statuto e i regolamenti la gestione dell'organico d'ateneo del personale docente.

2. Ogni università può modificare l'organico unico per settore scientifico-disciplinare e per ruolo, tramite la gestione dei fondi iscritti in bilancio per il personale in servizio alla data di emanazione della presente legge. È abrogato il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. I maggiori oneri connessi all'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono fissati in lire 500 miliardi per il triennio 1996-98 e sono posti a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Ministro a decorrere dal mese di luglio 1996 è autorizzato a ripartire tra le università, sulla base di loro documentate richieste analiticamente riferite ai fini della presente legge, lire 100 miliardi per il 1996 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Art. 11.

(Norme finali)

1. Con l'emanazione della presente legge, gli organi collegiali delle università osservano il principio della competenza e della composizione per ruolo e per fascia solo nel caso di votazioni su persone.

2. Con l'emanazione della presente legge, ai professori universitari di ruolo al compimento del settantesimo anno di età non compete la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio, di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.